



### Requisiti e modalità di svolgimento dei concorsi *Il Siulp chiede un tavolo di confronto*

Riportiamo il testo della lettera inviata al Capo della Polizia il 3 maggio 2023, dalla Segreteria Nazionale:

*"...stiamo attraversando un momento storico in cui accanto alle ben note difficoltà nella gestione dei concorsi avanza e si fa strada la tendenza a un crescente calo dei candidati all'ingresso nei ruoli del personale della Polizia di Stato, con particolare riferimento a quello degli Ispettori.*

*Attualmente abbiamo in corso di svolgimento due procedure per un totale di 2.500 posti da vice Ispettore che difficilmente saranno coperti a causa di un sistema che, così come congegnato, appare incongruo e inadeguato sotto il profilo della sua funzionalità.*

*Nelle altre amministrazioni del nostro comparto la prova scritta per l'accesso al ruolo corrispondente a quello degli ispettori verte su argomenti di cultura generale e sulla storia dell'istituzione. Ciò, probabilmente, in ragione della previsione di un corso di formazione triennale, al termine del quale i concorrenti conseguono una laurea breve in scienze giuridiche. Si tratta di un sistema che attira i giovani e ne facilita l'inserimento nei ruoli del personale.*

*Per ciò che concerne la Polizia di Stato, invece, la presenza di una copiosa serie di materie giuridiche, nelle prove scritte e orali per vice ispettore, ha l'effetto di scoraggiare i giovani diplomati a partecipare ai relativi concorsi, anche in considerazione del fatto che la richiesta di una preparazione giuridica massiva mal si concilia con le scarse prospettive di carriera interna e di accesso al ruolo superiore.*

### SOMMARIO

- Requisiti e modalità di svolgimento dei concorsi – il Siulp chiede un tavolo di confronto
- Rinnovate le convenzioni relative all'utilizzo dello SPID per altri due anni
- Assegno unico figli in caso di separazione e divorzio
- Esenzione IMU per l'abitazione in cui il coniuge dimora abitualmente
- Atto dovuto rispondere alle richieste di accesso
- Aggiornamento stato lavori commissioni concorsi in atto

A nostro avviso è necessario operare una scelta strategica. Una prima opzione sarebbe, imitando la prassi delle altre amministrazioni, quella di ritenere sufficiente, per l'accesso al ruolo degli ispettori, una prova di cultura generale con la previsione di un corso di tre anni al termine del quale si consegua la laurea breve. Una scelta di questo genere, però, comporta la consapevolezza che dopo aver bandito un concorso occorrerà attendere almeno 4 o 5 anni per avere la disponibilità in ruolo del personale interessato, con il rischio, comunque, di non coprire tutti i posti a concorso.

Una seconda opzione sarebbe quella di puntare sulla selezione di personale già in possesso di laurea breve in scienze giuridiche da reclutare e immettere in ruolo dopo un breve corso di formazione. Quest'ultima soluzione non striderebbe con le caratteristiche di impiego nella nostra Amministrazione che essendo sede dell'Autorità di Pubblica Sicurezza ha una naturale necessità di strutturarsi in maniera diversa rispetto ai corpi militari ed avere un ruolo intermedio e con vocazione direttiva che sia all'altezza della funzione dell'Autorità di P.S.

Probabilmente, un percorso secondo il quale il candidato che vince il concorso, viene nominato vice Ispettore in prova, avviato al corso di formazione al termine del quale consegue la qualifica di ispettore e con uno sviluppo di carriera, per anzianità e merito, fino a commissario capo concretizzerebbe una piena valorizzazione del ruolo degli ispettori eliminando i rischi di dequalificazione ed esaltando la delicata ed essenziale funzione attribuita all'Autorità di P.S.

Suscita, inoltre, perplessità la formulazione dell'art. 24 del DM 9 settembre 2022, n. 168 (Regolamento recante disciplina delle modalità di svolgimento dei concorsi nella Polizia di Stato per l'accesso ai ruoli del personale, ai ruoli direttivi e alle carriere dei funzionari e per la promozione a vice questore aggiunto e dei relativi corsi di formazione iniziale, dei corsi di formazione dirigenziale e di aggiornamento per i funzionari, nonché dei requisiti psico-fisici ed attitudinali per la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla banda musicale).

La citata norma nel disporre in relazione alla "Verifica dell'efficienza fisica e accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali", al comma 5 testualmente prevede: "Nella verifica dell'efficienza fisica, i candidati sono sottoposti ad esercizi ginnici indicati nel bando di concorso. Le «Modalità per lo svolgimento delle prove di efficienza fisica», adottate con provvedimento del Direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, sono preventivamente pubblicate, almeno una settimana prima del loro svolgimento, sul sito nella sezione dedicata al concorso".

Normalmente, sulla base della pregressa esperienza concorsuale, i menzionati "esercizi ginnici" possono consistere in corsa piana 100, 300, 400, 800, 1000, 2000, 3000 metri, salto in alto o in lungo, salita della fune, addominali, trazioni alla sbarra, piegamenti sulle braccia, plank, affondi e stacchi da terra, con numero di ripetizioni e tempistiche variabili a seconda del concorso e anche fra candidati di sesso maschile e femminile.

Al riguardo, appare irragionevole la mancata previsione di esenzione dalle prove ginniche di idoneità per i concorrenti interni, considerato che quelle prove sono state già affrontate in relazione a concorsi di primo accesso che prevedevano, peraltro, un limite di età. Invero, sotto questo aspetto sembra assurdo ritenere che il personale già in servizio debba essere risottoposto a quelle stesse prove allorché partecipa a un concorso interno per il passaggio a un ruolo superiore, con la evidente e incongrua conseguenza di chiedere ad un quarantenne la medesima efficienza fisica prevista per un ventenne.

L'idoneità fisica di chi presta servizio nella Polizia di Stato dovrebbe considerarsi un dato che non può essere messo in discussione dalla mera partecipazione ad un concorso per un ruolo superiore e i concorrenti "interni" dovrebbero essere sottoposti unicamente alla verifica dei requisiti attitudinali previsti per l'accesso al ruolo superiore.

In merito a questa questione, vogliamo ricordare a noi stessi che nel 2016, a seguito di una esplicita richiesta formulata dal SIULP, la Direzione Centrale delle Risorse Umane, determinò di esonerare dall'espletamento delle prove psico-fisiche (nota n. 333 B/0513.3.1/18056 del 2 novembre 2016) gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che avevano superato la prova scritta relativa al concorso per il reclutamento di 320 vice ispettori della Polizia di Stato indetto con D.M. 17 dicembre 2015.

All'epoca l'amministrazione concordò sul fatto che l'omessa considerazione della particolare e specifica condizione dei concorrenti già appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato appariva incongrua e foriera di effetti inediti e perniciosi.

Invero, nell'ipotesi in cui un poliziotto, pur svolgendo regolarmente servizio, non superasse le verifiche fisiche previste in relazione alla partecipazione alla procedura concorsuale per l'accesso al ruolo superiore, sembrò legittimo e necessario chiedersi in che termini l'Amministrazione dovesse prenderne atto.

Inoltre, in detto caso, non sembrò neppure trascurabile l'aspetto relativo alla possibile esposizione a responsabilità della stessa Amministrazione, rispetto alle attività compiute dal dipendente inconsapevole del suo grado di condizione di inefficienza fisica.

Infine, sembra opportuna una riconsiderazione dei limiti di età previsti per la partecipazione ai concorsi, anche in considerazione del fatto che con Sentenza n. 262/2022 del 19 dicembre 2022 – Depositata il 22 successivo, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato) nella parte in cui fissa il limite massimo di età, per la partecipazione al concorso per l'accesso al ruolo dei funzionari tecnici psicologi della Polizia di Stato, in trenta anni.

I Giudici della Consulta hanno motivato la loro decisione affermando che l'ordinamento nazionale pone un principio generale di non discriminazione in base all'età nell'accesso all'occupazione e al lavoro, anche sotto il profilo dei criteri di selezione e delle condizioni di assunzione nel pubblico impiego (decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante «Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro e della direttiva n. 2014/54/UE relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori»), e che l'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo) aveva stabilito che la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni «non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione».

Dette statuizioni dovrebbero indurre, in particolare, alla revisione delle previsioni relative al limite di età previsto per i concorsi interni, essendo paradossale che al conclamato principio affermato nel recente riordino, secondo il quale a una maggiore anzianità di servizio corrisponde un accrescimento della professionalità, consegua, per un rilevante numero di dipendenti in servizio, l'impossibilità di capitalizzare, in termini di progressione di carriera, un know out acquisito sul campo con abnegazione e, spesso, anche a proprie spese.

Riteniamo, perciò, necessario un incontro urgente per aprire un tavolo di confronto sulla esigenza di aggiornare e modificare sia la normativa relativa agli accertamenti relativi alla fase concorsuale che quella concernente i requisiti e le modalità di svolgimento dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale nella Polizia di Stato.

Considerata l'importanza della questione sottoposta alla Sua attenzione si confida in un cortese, sollecito riscontro...".



The advertisement features a smartphone on the left displaying the MySIULP app interface with news articles. In the center is the SIULP logo, a map of Italy with 'SIULP' written on it, surrounded by stars. To the right, the text 'MySIULP' is prominently displayed above the tagline 'IL TUO SINDACATO SEMPRE CON TE'. At the bottom, there are two buttons: 'ANDROID APP ON Google play' and 'Download on the App Store'.

## Rinnovate le convenzioni relative all'utilizzo dello SPID per altri due anni



Con il Decreto PNRR 3 (articolo 18-bis) approvato in via definitiva nei giorni scorsi, sono state rinnovate per un ulteriore biennio le convenzioni con gli Identity Provider, che ad oggi forniscono i servizi di identità digitale.

Ad oggi i fornitori di identità SPID sono: Aruba, Etna Hitech, InfoCamere, InfoCert, Lepida, Namirial, Poste Italiane, Sielte, Register.it, TeamSystem e e TIM.

La copertura finanziaria per mantenere attivi i loro servizi, «nelle more della razionalizzazione del sistema di identità digitale», è stata trovata attingendo ai fondi del

PNRR (sub-investimento per la diffusione dello SPID e l'implementazione dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente).

Alla base della scelta del rinnovo delle convenzioni (erano in scadenza in questi giorni) per i servizi connessi al sistema SPID c'è soprattutto il fatto che al momento è molto più diffuso della CIE, quindi la migrazione avrebbe un grosso impatto sulle abitudini degli utenti e sulle loro tasche (il rilascio della CIE ha infatti un costo fisso di 16,79 euro più i costi segreteria del Comune e i diritti fissi).

Lo SPID consente di accedere ai servizi pubblici della PA con una semplice combinazione di credenziali a fronte della maggiore complessità di utilizzo della CIE, che finora necessitava anche di un lettore di smart card per il pc o di uno smartphone con NFC. Per semplificare, da poco sono stati attivati anche i livelli di sicurezza inferiori, ossia le combinazioni di username e password e/o anche con codice temporaneo.

La CIE è però gestita dalla PA mentre SPID passa attraverso provider privati (che hanno siglato convenzioni specifiche e sono accreditati presso l'AgID).

Ciascun fornitore di identità digitale SPID prevede, poi, specifiche modalità di iscrizione e gestione. Molto spesso il servizio è del tutto gratuito, in alcuni casi è previsto un costo.

Per informazioni dettagliate sui servizi, si possono consultare i rispettivi portali web o quello ufficiale di Governo dedicato allo SPID.

Un DPCM da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto PNRR 3 ripartisce adesso il nuovo contributo in base al numero di identità digitali gestite, degli accessi ai servizi e delle verifiche che ogni provider deve effettuare.

---

## Assegno unico figli in caso di separazione e divorzio



Un nostro assiduo lettore ci chiede se l'assegno unico per i figli spetta anche quando i genitori sono separati o divorziati. Il caso è oggetto della circolare n. 23/2022 e del messaggio n. 1714/2022 dell'Inps.

L'articolo 2 comma 2 del decreto legislativo n. 230/2022, disciplina le modalità di ripartizione dell'assegno unico per i figli disponendo che spetta, nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale, salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 4 e 5, che fanno riferimento ai casi di affidamento esclusivo, nomina di un tutore e domanda di corresponsione diretta dell'assegno da

parte dei figli maggiorenni.

In particolare, il comma 4 prevede che "L'assegno è corrisposto dall'INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di nomina di un tutore o di affidatario ai sensi della legge

4 maggio 1983, n. 184, l'assegno è riconosciuto nell'interesse esclusivo del tutelato ovvero del minore in affido familiare", mentre il comma 5 dispone che: "I figli maggiorenni di cui all'articolo 2 possono presentare la domanda di cui al comma 1 in sostituzione dei genitori secondo le modalità di cui al presente articolo e richiedere la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante."

La circolare INPS n. 23/2022 chiarisce che l'ISEE di riferimento per l'assegno unico, in caso di genitori separati, è quello del nucleo familiare in cui è inserito il figlio beneficiario, non rilevando che il genitore richiedente faccia parte dello stesso nucleo (situazione che si verifica in caso di separazione e divorzio. La legge dispone infatti che ad avanzare la domanda per l'assegno debba essere un genitore o chi esercita la responsabilità genitoriale, non rilevando la convivenza con il figlio.

Al momento della presentazione della domanda il genitore richiedente, se seleziona la ripartizione dell'assegno in pari misura a entrambi i genitori, deve indicare i suoi dati di pagamento e quelli dell'altro genitore. Questa opzione può essere esercitata anche dopo aver inoltrato la domanda. In questo caso il pagamento del 50% all'altro genitore decorre a partire dal mese successivo a quello in cui è stata comunicata la scelta all'INPS. La modifica deve essere effettuata accedendo alla domanda che è già stata presentata.

Se poi, nonostante l'affidamento condiviso, il giudice stabilisce il collocamento del minore presso il genitore richiedente, si può anche decidere che l'assegno spetti nella misura del 100% al genitore collocatario. Decisione che comunque può essere rimessa in discussione attraverso la modifica della domanda, con divisione dell'assegno nella misura del 50% ciascuno.

Il calcolo della "componente familiare", precisato all'articolo 5, comma 4, del dlgs n. 230/2021, distingue i nuclei familiari che comprendono entrambi i genitori, da quelli che comprendono un solo genitore (vedovo, altro genitore che non ha riconosciuto il figlio, genitore allontanato dal nucleo familiare con formale provvedimento). A tale fine, si considera nucleo con entrambi i genitori anche quello in cui è presente un solo genitore e l'altro genitore è separato, divorziato, non convivente.

Successivamente il messaggio del 20 aprile 2022 n. 1714 apporta ulteriori chiarimenti alla materia precisando che:

- l'assegno unico spetta in pari misura a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o hanno l'affidamento condiviso, salvo diverso accordo tra le parti o salva decisione del giudice nei casi in cui stabilisca che solo uno dei genitori abbia l'affidamento esclusivo o la responsabilità genitoriale;
- in caso di responsabilità o affido esclusivo il genitore deve dichiararlo nella domanda, chiedendo l'assegno unico al 100%;
- se poi inizialmente l'assegno era stato diviso a metà ma le condizioni di affido o responsabilità vertono verso un solo genitore è possibile comunque modificare/integrare la domanda proposta chiedendo il 100%.

Quando si presenta domanda per la prima volta o si va a modificare una domanda già presentata il genitore richiedente non è tenuto ad allegare i documenti che dimostrino il suo diritto esclusivo (accordo scritto tra i genitori; decreto di separazione, sentenza di separazione o divorzio). L'Inps, infatti, potrà chiederne l'invio anche in seguito.

L'altro genitore, escluso dalla misura, può comunque chiedere all'Inps competente territorialmente, tramite invio di idonea documentazione che comprovi la sua situazione, di procedere al riesame della ripartizione.

Da parte sua solo il richiedente, qualora si verifichi un mutamento delle condizioni presenti al tempo della domanda, potrà modificare la sua scelta.

## Esenzione IMU per l'abitazione in cui il coniuge dimora abitualmente



La Corte Costituzionale con la sentenza 209/2022 ha ritenuto illegittima la non esenzione Imu per il familiare che dimora in un'altra casa intervenendo sulla normativa fiscale che fino ad oggi ha escluso l'esenzione IMU per la dimora principale del nucleo familiare, quando uno dei componenti risiede e dimora in un immobile sito in un altro Comune.

La questione di legittimità costituzionale riguarda l'art. 13, comma 2, quinto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), s.m.i, nella parte in cui

non prevede l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) per l'abitazione adibita a dimora principale del nucleo familiare, nel caso in cui uno dei suoi componenti sia residente anagraficamente e dimori in un immobile ubicato in altro comune e risulta sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli per violazione in degli artt. 1, 3, 4, 29, 31, 35, 47 e 53 della Costituzione,

Per il giudice remittente è preclusivo che l'unico indirizzo interpretativo ritenga di ostacolo al beneficio il solo fatto che uno dei componenti familiari risieda in un altro Comune.

La Corte Costituzionale nel ritenere la fondatezza della questione in relazione alla violazione dell'art. 3 della Costituzione, ha considerato come in un contesto caratterizzato dall'aumento della mobilità nel mercato del lavoro non ci sia ragione di discriminare i soggetti spostati rispetto a chi "singolo o convivente di fatto, si vede riconosciuto il suddetto beneficio al semplice sussistere del doppio contestuale requisito della residenza e della dimora abituale nell'immobile di cui sia possessore.

*Non può, infatti, essere evocato l'obbligo di coabitazione stabilito per i coniugi dall'art. 143 del codice civile, dal momento che una determinazione consensuale o una giusta causa non impediscono loro, indiscussa l'affectio coniugalis, di stabilire residenze disgiunte."*

Ritenuta Fondata anche la doglianza per la violazione dell'art. 31 della Costituzione visto che il sistema fiscale italiano, a differenza della Costituzione, che valorizza la famiglia, si rivela avaro nei suoi confronti, visto che la doppia esenzione IMU è riconosciuta quando in realtà il nucleo familiare si disgrega.

Fondata altresì l'addotta violazione dell'art. 53 della Costituzione in quanto se il presupposto dell'Imu è il possesso o la proprietà o altro diritto reale dell'immobile non è poi coerente che l'esenzione venga accordata in base alle relazioni del soggetto con il nucleo familiare.

Nella motivazione della decisione della Corte si legge che "È ben vero che la necessità di residenza disgiunta all'interno del medesimo comune rappresenta una ipotesi del tutto eccezionale (e che come tale dovrà essere oggetto di accurati e specifici controlli da parte delle amministrazioni comunali), ma, da un lato, date sia le grandi dimensioni di alcuni comuni italiani, sia la complessità delle situazioni della vita, essa non può essere esclusa a priori; dall'altro, mantenere in vita la norma determinerebbe un accesso al beneficio del tutto casuale, in ipotesi favorendo i nuclei familiari che magari per poche decine di metri hanno stabilito una residenza al di fuori del confine comunale e discriminando quelli che invece l'hanno stabilita all'interno dello stesso."

**È ORA DI ANDARE  
CONTROCORRENTE**

Per avere un conto con interessi garantiti,  
canone scontabile fino a zero e zero costi nascosti.  
Un conto che fa risparmiare,  
anche la plastica ai mari.

**CONTRACORRENTE**  
Il Conto davvero Controcorrente

- Trasferimento conto facile!
- Tutti i servizi digitali.
- Condizioni esclusive per SIULP.

In convenzione con il sindacato SIULP



**SCOPRI DI PIÙ**

**IBL Banca**  
GRUPPO BANCARIO

Message promozionale

## Atto dovuto rispondere alle richieste di accesso



È obbligo del destinatario dell'istanza di accesso ai dati personali riscontrare la richiesta, anche se la verifica ha esito negativo. In base all'articolo 12 del regolamento europeo 679/2016 non è il richiedente a dover dimostrare che il destinatario abbia la qualità di titolare oppure di responsabile del trattamento dei dati personali di chi propone l'istanza.

Il principio è stato affermato dalla prima sezione civile della Cassazione con l'ordinanza 9313/23, del 4 aprile 2023 che ha accolto il ricorso proposto dall'interessato e caducata la sentenza del tribunale che aveva rigettato la domanda volta a

far accertare l'inadempimento di una banca all'obbligo di riscontrare l'istanza di accesso ai dati personali.

Secondo i giudici di piazza Cavour ha errato il giudice del merito nel sostenere che il privato non avrebbe assolto l'onere di allegazione e prova costituito a suo carico, vale a dire la sussistenza del presupposto della responsabilità in capo alla banca.

E ciò anzitutto perché si tratterebbe di una probatio diabolica, non essendo chiaro, infatti, come il privato potrebbe dimostrare in giudizio la titolarità della banca e il relativo possesso dei dati personali che lo riguardavano.

Secondo la Suprema Corte si configura, dunque, un'illegittima inversione dell'onere della prova poiché spetta al destinatario dell'istanza d'accesso fornire sempre e comunque un riscontro all'interessato, anche in termini negativi.

Era dunque obbligatorio per la banca fornire un compiuto riscontro alla richiesta, se necessario chiedendo una proroga per effettuare eventuali verifiche poiché è il dato letterale della norma a stabilirlo in base all'articolo 12, quinto comma, Gdpr il quale dispone che *«incombe al titolare del trattamento l'onere di dimostrare il carattere manifestamente infondato o eccessivo della richiesta»*.

---

## Aggiornamento stato lavori commissioni concorsi in atto



### **CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE DI 45 MEDICI DELLA CARRIERA DEI MEDICI DELLA POLIZIA DI STATO**

DOMANDE PRESENTATE: 143

Le prove scritte d'esame, alle quali erano presenti n. 24 candidati, si sono svolte il 17 e 18 aprile 2023 presso la Scuola di Formazione e Aggiornamento "Giovanni Falcone" del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Sita a Roma in Via di Brava n. 99.

I lavori relativi alla correzione degli elaborati inizieranno a

partire dall' 1 maggio 2021

Aggiornamento al: 26 aprile 2023

### **CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE DI 1000 VICE ISPETTORI DELLA POLIZIA DI STATO, POI AMPLIATO A 1500 - ANNO 2020**

DOMANDE PRESENTATE: 49106

1.349 candidati risultati idonei alla prova scritta hanno sostenuto le prove orali dal 25 ottobre 2022 al 23 febbraio 2023.

Al termine della prova orale sono risultati idonei l. 129 candidati.

E in corso di definizione la graduatoria finale del concorso.

Aggiornamento al: 26 aprile 2023

**CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE DI 1000 VICE ISPETTORI DELLA POLIZIA DI STATO - ANNO 2022**

DOMANDE PRESENTATE: 24388

Le prove preselettive si sono svolte il 23 e 24 novembre 2022 presso la Fiera di Roma..

Sono risultati idonei n. 5344 candidati, che sono stati convocati per gli accertamenti dell'efficienza fisica, dell'idoneità psico-fisica ed attitudinale dal 4 maggio 2023 al 7 giugno 2023.

Aggiornamento al: 26 aprile 2023

**CONCORSO INTERNO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI 1141 POSTI DI VICE ISPETTORE DEL RUOLO DEGLI ISPETTORI DELLA POLIZIA DI STATO**

DOMANDE PRESENTATE: 19451

La prova scritta si è svolta dal 6 al 9 giugno 2022 presso la Fiera di Roma..

Sono risultati idonei n, 3147 candidati.

Sono attualmente in corso le prove orali del concorso.

Aggiornamento al: 26 aprile 2023.

**CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI 192 POSTI PER VICE ISPETTORE DEL RUOLO DEGLI ISPETTORI TECNICI DELLA POLIZIA DI STATO NEL SETTORE DI IMPIEGO TELEMATICA**

DOMANDE PRESENTATE: 2279

Gli accertamenti psico - attitudinali si sono svolti dal 23 al 31 gennaio 2023..

I candidati risultati idonei agli accertamenti psico- attitudinali, pari a n. 157, stanno sostenendo le prove orali.

Aggiornamento al: 26 aprile 2023.

**CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI 12 POSTI PER VICE ISPETTORE DEL RUOLO DEGLI ISPETTORI TECNICI DELLA POLIZIA DI STATO NEL SETTORE DI IMPIEGO POLIZIA SCIENTIFICA**

DOMANDE PRESENTATE: 1934

Gli accertamenti psico - attitudinali si sono svolti dal 6 al 10 febbraio 2023..

Alle prove orali sono risultati idonei n. 67 candidati, di cui 59 del profilo chimico-biologico, 8 del profilo balistico e 8 del profilo elettronico-informatico.

È in corso di definizione la graduatoria finale del concorso.

Aggiornamento al: 26 aprile 2023.

**CONCORSO PUBBLICO, PER ESAME, A 1188 POSTI PER ALLIEVO AGENTE, POI AMPLIATO A 1938 POSTI**

DOMANDE PRESENTATE: 50140

Alla prova scritta, che si è svolta dal 13 al 16 dicembre 2022 presso la Fiera di Roma, sono risultati idonei n. 10708 candidati.

Agli accertamenti dell'efficienza fisica, dell'idoneità psico-fisica ed attitudinale sono stati convocati n. 3.994 candidati.

All'esito dei predetti accertamenti sono risultati idonei n, 2166 candidati.

Aggiornamento al: 26 aprile 2023.

